

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE N. 1688

d'iniziativa del deputato Nastri

Disposizioni in materia di assistenza sanitaria sulle navi e sui treni a lunga percorrenza

Presentata il 14 ottobre 2013

Onorevoli Colleghi! Un servizio di primo intervento di assistenza sanitaria provvisto di defibrillatori semiautomatici disponibile nelle lunghe percorrenze, cioè i tragitti marittimi nazionali che superano le sei ore di viaggio e i treni con percorrenza superiore a 600 chilometri, si rende necessario almeno per due motivi. Innanzitutto perché molteplici esperienze, nazionali e internazionali, hanno ampiamente dimostrato che l'aumento delle percentuali di sopravvivenza, per le persone improvvisamente colte da arresto cardiaco, è principalmente legato alla rapidità con cui viene effettuata la defibrillazione. I viaggiatori impegnati in lunghi tragitti più facilmente possono avere bisogno di assistenza medica o infermieristica, soprattutto poi se si tratta di persone anziane, donne in stato di gravidanza, disabili o bambini.

Il secondo motivo è quello relativo all'adeguamento delle ferrovie nazionali agli standard dei Paesi più evoluti, non solo per la distribuzione ai passeggeri di copie di quotidiani o per la disponibilità di un servizio bar. Ben più importante per tutti, si pensa, è garantire assistenza infermieristica di emergenza. Per assicurare un idoneo servizio di prima emergenza, le navi e i treni viaggiatori devono disporre di personale infermieristico che sia stato adeguatamente addestrato anche all'uso del defibrillatore semiautomatico.

Nelle scorse legislature sono stati presentati numerosi progetti di legge finalizzati a salvaguardare la salute dei viaggiatori. Un intervento legislativo

si rende pertanto necessario in considerazione dell'importanza del problema, che riguarda la salute pubblica.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di tutelare la salute dei viaggiatori, nei tragitti marittimi nazionali che superano le sei ore di viaggio e sui treni che hanno percorrenza superiore a 600 chilometri, le società private di navigazione adibite al trasporto di passeggeri nel territorio nazionale e la società Ferrovie dello Stato Spa sono tenute a istituire un servizio di assistenza sanitaria a bordo, dotato, in particolare, di defibrillatore semiautomatico e di personale abilitato a prestare interventi di primo soccorso in casi di emergenza, in conformità a quanto disposto dal decreto di cui all'articolo 3.

Art. 2.

1. Al fine di assicurare l'espletamento del servizio di cui all'articolo 1, la società Ferrovie dello Stato Spa e le società private di navigazione adibite al trasporto di passeggeri nel territorio nazionale possono avvalersi della collaborazione di associazioni ed enti pubblici o privati, in possesso delle prescritte abilitazioni sanitarie, sulla base di uno schema di convenzione definito d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero della salute.

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti necessari e la dotazione dei mezzi idonei all'espletamento del servizio di cui all'articolo 1.